BOZZA STATUTO 2022

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA NUOVO STATUTO 2022
articolo 1 E' costituita l'associazione denominata "**ONLUS GNARI DÈ MOMPIÀ**".	**articolo 1** **DENOMINAZIONE** È costituita un'organizzazione di volontariato, sotto forma di associazione, denominata "**GNARI DÈ MOMPIÀ ODV**".
articolo 2 L'associazione ha sede in Brescia, via Valle di Mompiano n° 182. Il Consiglio ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia, senza che questo venga considerato modifica dello statuto.	**articolo 2** **SEDE** L'associazione ha sede legale in Brescia, via Valle di Mompiano n° 182. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale del Comune di Brescia, senza che questo venga considerata modifica dell'atto costitutivo o dello statuto.
articolo 3 La durata dell'associazione è illimitata.	**articolo 3** **DURATA** L'associazione ha durata illimitata.
SCOPI SOCIALI **articolo 4** L'associazione persegue i propri scopi avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'impegno personale, volontario e gratuito, dei propri aderenti. L'associazione si ispira al principio laico della tolleranza ed agli ideali della democrazia, interpretati alla luce dei valori della solidarietà e della giustizia sociale. L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'associazione ha come scopi: 1) realizzare un'esperienza autogestita di tutela ambientale nella porzione di territorio che interessa la Val Fredda, Val Persane, Val Bodrio, Val Renada, il torrente Garzetta, la piana della Valle di Mompiano, le pendici sud del colle S. Giuseppe dalla Cà dè Bram alla cascina Margherita, dal dosso Fiorentino al Rocol dè Maöla. 2) Praticare in autonomia l'obiettivo politico della tutela ambientale attraverso la presenza antropica rispettosa ed eco-compatibile, all'interno della Natura vivente, soddisfacendo il bisogno di cure misurate e specifici interventi di riqualificazione boschiva. 3) Realizzare e poi gestire un "Rifugio" in un'accezione ampia e profonda della parola. Rifugio in muratura ma con un uso prevalente delle essenze del legno, dove l'arredo, gli oggetti, le materie testimonino il rispetto per l'ambiente naturale, l'amore per la madre terra e per gli animali. Rifugio per sperimentare l'uso di risorse energetiche alternative, dove il risparmio si trasformi in utilità, dove il riciclo ed il riuso siano praticati coerentemente. Rifugio che possa servire come base per escursioni in montagna, dotato di posti letto e servizi, in semplicità, spartani, essenziali, ma adeguati alle funzioni. Rifugio come luogo di asilo, riparo, protezione materiale e morale. Rifugio senza discriminazioni di razza, di opinione politica, di religione, di genere, di età e di condizione. Rifugio dove gli stranieri che parlano un'altra lingua siano aiutati a relazionarsi. Rifugio che si distingua nell'attenzione per i meno abbienti, per i più deboli, per i	**articolo 4** **SCOPI SOCIALI** L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'associazione non ha scopo di lucro ed esercita in via principale le attività ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, e più precisamente in quelle disciplinate dalle seguenti lettere della norma indicata: e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

diversamente abili. Rifugio aperto ai giovani e alle famiglie. Rifugio dove l'ospitalità disinteressata sia gioia di accogliere e rifocillare viandanti, stranieri, perseguitati ingiustamente, solitari in cerca di relazioni. Rifugio per chi -anche per poco- necessita di una pausa dalla città, dal caos, dallo smog, dalla frenesia rumorosa. Rifugio dalla guerra, piccola o grande che sia. Rifugio dalla violenza e dalla prepotenza. Rifugio per ascoltare la natura e apprendere dall'uomo che la conosce e la onora. Rifugio come base operativa per accudire il patrimonio boschivo e proteggerlo dall'abbandono e dal degrado. Rifugio per lo studio individuale e collettivo, per la riflessione silenziosa, per la relazione essenziale e profonda. Rifugio come luogo abituale di incontro dove il denaro non stabilisca priorità, ma venga utilizzato per soddisfare le necessità di chi vi si incontra. Rifugio come luogo di sperimentazione di un uso diverso dei tempi di vita e di relazione. Rifugio in cui la libertà individuale termina dove comincia la libertà altrui, con pazienza, tolleranza e rispetto delle diversità. Rifugio dove donare liberamente. Rifugio dove ricevere in base a ciò che si è saputo donare. Rifugio per chi pensa di aver sbagliato e per chi crede di poter offrirgli il proprio aiuto. Rifugio per lenire le sofferenze del corpo e della mente. Rifugio per tutti coloro che sentono di essere solo provvisoriamente rifugiati in questa città e aspirano a tornare nella propria terra. Rifugio per fare festa. Rifugio per chi scappa dalla tristezza e per chi ama la gioia. Rifugio per chi sa insegnare a fare e per chi vuole imparare a fare. Rifugio dove le tutte Arti si nutrono di Natura vivente. Rifugio per chi lavora nella natura con rispetto e ponderazione. Rifugio per chi vorrà promuovere l'identità di Mompiano, sobborgo di una città inadeguata e sempre più povera di aggregazioni veramente appaganti. Rifugio per libri e giornali regalati, disponibili in gratuità e al servizio della conoscenza di tutti. Rifugio per i documenti che testimoniano l'impegno civico dei "Gnari dè Mompià" e di tutti quei movimenti della partecipazione che hanno lasciato un segno. Rifugio per chi ama la Verità che è amore, giustizia, comprensione, sincerità: cioè opera per il bene di tutti. Rifugio per i semplici che si sperimenteranno nel "Lentius, Profundius, Soavius". Rifugio per la preghiera silenziosa e per le liturgie rispettose delle diversità. In questo Rifugio il bene maggiore sarà la Pace come unica alternativa alla guerra. Lo strumento usuale sarà la Nonviolenza.

4) Dimostrare che è possibile un diverso concetto di ristrutturazione dei fabbricati rurali esistenti, incurante delle regole di mercato, rispettoso della tradizione e del patrimonio culturale abitativo della zona.
5) Coinvolgere, sia nella ristrutturazione sia nella successiva realizzazione e gestione del rifugio, abilità manuali e "saperi specifici", utilizzando il principio e le modalità della "banca del tempo".
6) Attuare l'autogestione ampia e coinvolgente dei frequentatori, promuovendo ricambi e integrazioni attraverso periodiche rotazioni di incarichi e responsabilità.
7) Concordare modi di collaborazione con i confinanti, non attuando nessuna forma di concorrenza né procurando disagio al tradizionale ritrovo conviviale. Impegnandosi, anzi, ad individuare convenienti e reciproche integrazioni di attività.
8) Promuovere il turismo dolce e l'ospitalità nei confronti degli stranieri e dei visitatori della città.
9) Incentivare la frequentazione diurna e il pernottamento nel Rifugio da parte degli abitanti di Mompiano, della città, della provincia.
10) Sperimentare il sogno di una scuola dentro la Natura vivente e pertanto da essa permeata, ad uso e servizio di ogni età.
11) Sostenere e favorire le attività in loco di reinserimento lavorativo del disagio, in collaborazione con chiunque persegua questi stessi scopi, anche attraverso forme di utilizzo e di recupero di risorse naturali come, ad esempio, attraverso la raccolta di biomasse.
12) Garantire alle fasce deboli o diversamente abili l'inalienabile diritto al godimento di esperienze dirette nella Natura vivente.
13) Favorire la fruizione del Rifugio da parte di giovani, famiglie, scolaresche, gruppi scout, grest, comitive di turisti, gruppi di affinità.
14) Garantire sempre ed in ogni caso l'ospitalità di chi bussa alla porta.
15) Perseguire i principi del no-profit. Utilizzare il più possibile i servizi della Banca Etica. Evitare i depositi in istituti bancari dediti al sostegno finanziario del commercio di strumenti di morte e distruzione.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie tra cui, a puro titolo di esempio:

a) Organizzare la pulizia e la manutenzione dei sentieri, dei corsi d'acqua delle sorgive e delle strade carrarecce/poderali.
b) Sperimentare in collaborazione con esperti il ripristino delle specie arboree e floreali autoctone, censire gli alberi secolari di carattere monumentale ed operare per il contenimento delle specie infestanti non tradizionali.
c) Tentare in collaborazione con esperti la reintroduzione di animali estinti e la protezione delle specie oriunde stanziali.
d) Proteggere e curare il patrimonio di grotte ed anfratti locali.
e) Costituire un gruppo di volontari esperti in Bioedilizia che contribuisca al progetto di ristrutturazione.
f) Proseguire l'esperienza del Presepio in una grotta vera nella Valle di Mompiano.
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione potrà così declinare gli scopi sociali:

- Promuovere l'idea di città che favorisca la funzione sociale, culturale ed economica, tramite il patrimonio naturale del sistema collinare che incide sulla città di Brescia e sull'hinterland e la sua tutela
- Promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione e alla conservazione del territorio e dell'ambiente naturale, propedeutica all'utilizzo sostenibile dell'intero territorio della città e della provincia
- Coinvolgere gli Enti locali in progetti di gestione partecipata del territorio e di tutela ambientale, quali incubatori di nuove modalità di gestione del territorio
- Promuovere il recupero e l'utilizzo della ex-Polveriera di Mompiano quale portale di ingresso del Parco delle Colline e sede di attività di Enti Pubblici e Privati per l'educazione ambientale e l'utilizzo sociale dei beni naturali
- Promuovere il recupero e l'utilizzo degli immobili e dei terreni boschivi e prativi della fascia collinare e pedecollinare di Brescia e del suo hinterland con l'obiettivo di ripristinare e tutelare gli ecosistemi autoctoni.
- Realizzare un'esperienza autogestita di tutela ambientale nel Parco delle Colline di Brescia praticando in autonomia l'obiettivo politico della tutela ambientale attraverso la presenza antropica rispettosa ed eco-compatibile.
- Gestire il "Rifugio" nella Valle di Mompiano, in un'accezione ampia e profonda della parola, sperimentando il motto di Alexander Langer "Lentius, Profundius, Soavius".
- Promuovere il turismo dolce e l'ospitalità nei confronti degli stranieri e dei visitatori della città incentivando la frequentazione diurna e il pernottamento nel Rifugio della Valle di Mompiano.
- Sostenere e favorire le attività in loco di reinserimento lavorativo del disagio, in collaborazione con chiunque persegua questi stessi scopi.
- Garantire alle fasce deboli o diversamente abili l'inalienabile diritto al godimento di esperienze dirette nella Natura vivente

Il perseguimento degli scopi statutari potrà avvenire sia direttamente sia tramite l'affidamento a terzi, purché la loro azione sia coerente con gli scopi istituzionali dell'associazione.

L'associazione collabora con tutte le associazioni, enti ed istituzioni, in particolar modo con quelle che perseguano le medesime finalità.

L'associazione promuove e sostiene il volontariato, anche internazionale.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dalla legge e dalle altre norme in materia, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Potrà compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari, sempre nell'ambito della legge.

L'associazione potrà finanziare privati o enti per lo svolgimento di attività indicate nel presente statuto. A tal fine L'associazione potrà indire bandi, assegnare borse di studio, finanziare direttamente qualsiasi attività od iniziativa ritenuta meritevole.

L'associazione potrà a sua volta partecipare a bandi, in proprio od in partnership, richiedere finanziamenti specifici e non, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto.

Per il conseguimento degli scopi statutari l'associazione potrà effettuare donazioni, anche immobiliari, ad enti pubblici o privati.

A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque ricomprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale e di quelle ad essa direttamente connesse e sempre nell'ambito previsto dalla legge:

accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, richiedere autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio

g) Promuovere o partecipare all'organizzazione di manifestazioni sportive nella Natura da attuarsi nella zona. h) Mantenere in funzione il Rifugio e pubblicizzarne l'utilizzo. i) Promuovere la visita al patrimonio artistico e monumentale cittadino da parte degli ospiti stranieri, in collaborazione con gli uffici e le istituzioni specifiche. j) Promuovere momenti di festa e convivialità rivolti alla comunità locale, alla cittadinanza e agli ospiti. k) Promuovere attività di studio o di divulgazione sui temi ambientali, filosofici, artistici e culturali da attuarsi prevalentemente nel Rifugio o a contatto con la Natura circostante. l) Investire eventuali avanzi di gestione anche in pubblicazioni coerenti con gli obiettivi fondativi. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dallo statuto, ad eccezione, del tutto marginalmente, di qualsiasi attività connessa ed affine agli scopi sopra indicati, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari ed immobiliari che si rendessero necessari. A puro titolo esemplificativo si formula il seguente elenco, intendendovi comunque ricomprese solo tutte le attività utili o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale: accendere mutui, richiedere prestiti, svolgere in via del tutto marginale attività commerciali ed industriali, assumere appalti, acquisire quote di partecipazione in cooperative, consorzi, altre associazioni e fondazioni, richiedere autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio all'ingrosso od al minuto, per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, cooperative, fondazioni ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. L'associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo. L'associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l'attività svolta. Gli atti, i libri e i registri dell'associazione sono pubblici.	all'ingrosso od al minuto, per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, organizzare feste, spettacoli, conferenze, corsi di studio, centri estivi ed invernali, soggiorni, attività di animazione, pubblicare libri e riviste, vendere per corrispondenza, costituire e contribuire a costituire, nonché parteciparvi, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni dagli scopi affini al proprio, ed ogni altra operazione che comunque si rendesse necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. L'associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, sia dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati, sia di terzi, anche non soci. L'associazione potrà utilizzare, per il conseguimento dei propri scopi statutari, operatori del Servizio Civile Nazionale o assimilabili. L'associazione potrà inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure per meglio qualificare e/o specializzare l'attività svolta, il tutto nei limiti previsti dalla legge. L'associazione inoltre, previa delibera del Consiglio di Amministrazione al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti previsti dalla legge, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale L'associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
SOCI **articolo 5** Il numero dei soci è illimitato. Tutti possono aderire all'associazione, senza distinzione di età, sesso, razza o religione. Possono essere soci anche gli enti di seguito elencati, sempre che non abbiano interessi o finalità in contrasto con quelle dell'associazione: le associazioni, le cooperative di qualunque tipo ed oggetto sociale, gli enti pubblici sia locali che non, le organizzazioni sindacali e di categoria, le fondazioni. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tutti i soci spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il Consiglio potrà consentire che i soci di altre associazioni o enti possano partecipare ad iniziative ed attività organizzate dall'associazione, alle medesime condizioni dei soci, a condizioni di reciprocità.	**articolo 5** **SOCI** Il numero dei soci è illimitato. Tutti possono aderire all'associazione, senza distinzione di età, sesso, razza o religione. Possono essere soci anche gli enti di seguito elencati, sempre che non abbiano interessi o finalità in contrasto con quelle dell'associazione: le associazioni, le cooperative di qualunque tipo ed oggetto sociale, gli enti pubblici sia locali che non, le organizzazioni sindacali e di categoria, le fondazioni, il tutto nei limiti e con le modalità previste della legge. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto stesso. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. A tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati spetta il diritto di voto in assemblea. Il voto dei soci minorenni e dei soci privi di capacità di agire avverrà con le modalità previste dalla legge. Il Consiglio potrà consentire che i soci di altre associazioni o enti possano partecipare ad iniziative ed attività organizzate dall'associazione, alle medesime condizioni dei soci, a condizioni di reciprocità. Possono essere soci dell'associazione coloro i quali, condividendone le finalità, forniscono alle attività dell'associazione sostegno economico e/o supporto di attività operativa e/o consultiva. I soci dell'associazione vengono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione dell'associazione. Coloro i quali desiderano diventare soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione. Le persone prive di capacità legale possono presentare domanda di ammissione a socio secondo quanto previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della candidatura, delibera l'ammissione o meno a socio. L'eventuale diniego deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri. In tal caso il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

articolo 6 La qualità di associato si acquista mediante il pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento inibisce l'esercizio dei diritti connessi a tale qualità. L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio. Il Consiglio può anche stabilire, motivando, che non siano dovute quote associative annue. In tal caso la qualità di associato si acquista mediante semplice domanda di adesione accolta dal Consiglio.	**articolo 6** **QUOTA ASSOCIATIVA** La qualità di socio si acquista e si mantiene mediante il pagamento della quota associativa. Il mancato pagamento inibisce l'esercizio dei diritti connessi a tale qualità. L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio. Il Consiglio può anche stabilire, motivando, che non siano dovute quote associative annue. In tal caso la qualità di associato si acquista mediante semplice domanda di adesione accolta dal Consiglio.
articolo 7 Sull'accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio, con l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto.	**Articolo 7** **RISPETTO DELLO STATUTO** I soci sono obbligati ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio.
articolo 8 I soci sono obbligati ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dagli organi sociali, nonché a perseguire gli scopi sociali, partecipando attivamente alla vita sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio.	**articolo 8** **ESCLUSIONE E RECESSO DEL SOCIO** Perde la qualità di socio chi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, pone in essere azioni contrarie agli scopi statutari dell'associazione. Il socio escluso può ricorrere avverso la delibera di esclusione al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvenuta esclusione. Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro i sessanta giorni successivi. I soci possono recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto dal momento della presentazione della comunicazione ed il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima riunione utile. L'esclusione od il recesso da socio comportano la contestuale decadenza dalla carica di amministratore eventualmente rivestita. L'esclusione od il recesso da socio non danno diritto al rimborso od alla restituzione di donazioni o liberalità effettuate.
articolo 9 Le prestazioni di volontariato fornite dai soci non possono essere retribuite, nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro i limiti che saranno stabiliti, di volta in volta, dal Consiglio. A favore dei volontari possono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e per responsabilità civile.	**articolo 9** **ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO** L'associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato, sia dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sia di terzi, anche non soci. L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte di eventuali beneficiari; L'associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. A favore dei volontari devono essere stipulate assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività di volontariato, oltre che per responsabilità civile verso terzi. I volontari che svolgono la loro attività a favore dell'associazione in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito registro.
articolo 10 La qualità di socio si perde per mancato pagamento della quota associativa, per recesso, per decadenza, per esclusione e per morte del socio. Il recesso è libero in qualsiasi momento dell'anno, e deve essere comunicato al Consiglio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decadenza è deliberata dal Consiglio nei confronti dei soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione. Il Consiglio può escludere il socio che: a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie; b) senza giustificato motivo non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione; c) senza autorizzazione scritta del Consiglio prenda parte in imprese o associazioni che abbiano interessi o svolgano attività in contrasto con quelle dell'associazione.	
articolo 11 Le deliberazioni del Consiglio che comportino la decadenza o l'esclusione del	

socio devono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e produce effetto a partire dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della raccomandata contenente la comunicazione della deliberazione. Contro tale deliberazione il socio può adire il Collegio dei Probiviri entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata contenente la comunicazione della deliberazione. L'impugnazione della deliberazione sospende l'efficacia della deliberazione fino alla pronuncia del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri si deve pronunciare nel termine di tre mesi dalla proposizione del ricorso. In caso di mancata decisione nel termine indicato il socio si considera reintegrato nell'associazione.	
	articolo 10 **LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI** L'associazione deve tenere i libri sociali e registri previsti dalla legge. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto al momento della sottoscrizione della richiesta Il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai richiedenti le modalità di presa in visione entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
	articolo 11 **PATRIMONIO** Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, il tutto così come previsto dalla legge.
PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - RENDICONTO **articolo 12** L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da: a) quote associative; b) contributi degli associati; c) contributi di privati; d) contributi dello Stato, Regione, Provincia e Comuni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi di enti od istituzioni pubbliche; f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria e marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) eredità e legati, con beneficio d'inventario, e donazioni; k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; l) altre entrate compatibili con le finalità sociali. Tutte le risorse economiche sono destinate al conseguimento delle finalità statutarie, così come i beni ricevuti in donazione, ed i lasciti testamentari, nonché le rendite da essi derivanti. La documentazione relativa alle risorse economiche deve essere conservata per tre anni, salvo diversa disposizione di legge.	**articolo 12** **MEZZI FINANZIARI** L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività da: a) quote associative; b) contributi degli associati; c) contributi di privati; d) contributi dello Stato, Regione, Provincia e Comuni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e) contributi di enti od istituzioni pubbliche; f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; h) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria, sussidiaria e marginale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in ogni caso nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge; i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; j) eredità e legati, con beneficio d'inventario, e donazioni; k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; l) altre entrate compatibili con le finalità sociali e con le previsioni della legge. Tutte le risorse economiche sono destinate al conseguimento delle finalità statutarie, così come i beni ricevuti in donazione, ed i lasciti testamentari, nonché le rendite da essi derivanti. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente o indirettamente connesse.
articolo 13 In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'associazione i beni, i fondi, le riserve ed il capitale che dovessero residuare dopo l'eventuale liquidazione saranno devoluti secondo le disposizioni di legge.	**articolo 13** **BILANCIO – BILANCIO SOCIALE** L'esercizio va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno. L'associazione dovrà annualmente redigere ed approvare il bilancio, con le modalità e nei termini previsti dalla legge. Ove la legge non preveda termini, il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ed in caso di motivata necessità entro il maggior termine di ulteriori sessanta giorni, se non diversamente stabilito dalla legge. La bozza di bilancio, corredata dalla relazione del Consiglio di

	Amministrazione, deve essere messa a disposizione dell'eventuale Organo di Controllo, o del Revisore Legale, se nominati, entro il trentesimo giorno precedente la data prevista per l'approvazione. L'Organo di Controllo, ed il Revisore Legale, se nominati, entro quindici giorni depositano presso la sede sociale la propria relazione. L'associazione inoltre, se previsto dalla legge o per decisione volontaria, predispone ed approva il Bilancio Sociale. La bozza del bilancio e dell'eventuale bilancio sociale deve essere depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea convocata per la loro approvazione.
articolo 14 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio predispone il rendiconto della gestione. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti. La relazione degli amministratori deve contenere gli apprezzamenti del Consiglio sull'andamento dell'attività dell'associazione, sui suoi risvolti sociali, oltre a contenere una fondata valutazione della pertinenza delle attività svolte rispetto alle finalità statutarie. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.	**articolo 14** **ORGANI SOCIALI** Sono organi dell'associazione: a) L'Assemblea b) Il Consiglio di Amministrazione c) L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale, se nominati d) Il Collegio dei Probiviri
articolo 15 L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione gli eventuali avanzi di gestione derivanti dall'attività sociale, nonché i fondi, le riserve ed il capitale, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, se non per disposizioni di legge. Gli avanzi di gestione accantonati, nonché i fondi, le riserve ed il capitale, non sono distribuibili, anche in modo indiretto, neppure alla fine della vita sociale, e dovranno essere devoluti secondo quiel che stabilisce la legge, così come previsto dagli articoli 13 e 33.	**articolo 15** **ASSEMBLEA DEI SOCI** L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli aventi diritto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La prima e la seconda convocazione non possono aver luogo nello stesso giorno. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell'adunanza. Il voto per l'elezione delle cariche sociali è segreto. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci, qualora l'associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento, e al massimo cinque soci, qualora l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti il Consiglio Direttivo, ai componenti dell'Organo di Controllo, al Revisore Legale o ai componenti del Collegio dei Probiviri. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in subordine da un altro membro del Consiglio stesso. Quando non sia presente nessun componente del Consiglio il Presidente dell'adunanza è eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori. Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
ORGANI SOCIALI **articolo 16** Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio; c) il collegio dei revisori; d) il collegio dei probiviri.	**articolo 16** **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA** La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta da parte del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima dell'adunanza e pubblicizzato con i mezzi ritenuti idonei da parte del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di

	verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; - qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva; - qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Il verbale deve riportare, quando richiesto dai soci, il sunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Per quanto non disposto dal presente statuto e dalle norme speciali in materia, si applicano le disposizioni del codice civile.
ASSEMBLEA **articolo 17** L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto della gestione e della relazione degli amministratori. In caso di validi motivi l'assemblea può essere convocata entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio. Sia il rendiconto della gestione che la relazione degli amministratori devono essere messi a disposizione dei soci mediante deposito nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Di competenza dell'assemblea ordinaria sono anche: a) la nomina del consiglio, previa determinazione del numero dei componenti, del collegio dei revisori e del collegio dei probiviri; b) la deliberazione circa eventuali regolamenti interni e circa le direttive da impartire agli amministratori per la gestione dell'attività; c) l'approvazione di eventuali programmi annuali e pluriennali dell'attività.	**articolo 17** **ASSEMBLEA ORDINARIA** L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta l'anno, generalmente entro sei mesi dal termine dell'esercizio sociale. L'assemblea ordinaria annuale viene convocata da parte del Consiglio di Amministrazione al fine di presentare il bilancio e l'eventuale bilancio sociale e di comunicare l'andamento dell'attività nel corso dell'anno precedente. Di competenza dell'assemblea ordinaria sono: a) la nomina e l'eventuale revoca dei componenti degli organi sociali b) la nomina e la revoca dell'eventuale soggetto incaricato della revisione legale c) la deliberazione del regolamento elettorale e di altri regolamenti interni, compreso l'eventuale regolamento assembleare d) l'attività di indirizzo dell'associazione e) l'approvazione del bilancio e dell'eventuale bilancio sociale f) ogni altro argomento od oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto.
articolo 18 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'associazione, sulla messa in liquidazione, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione medesima.	**articolo 18** **ASSEMBLEA STRAORDINARIA** L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 lettera n) del presente statuto, sullo scioglimento dell'associazione, sulla sua messa in liquidazione, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione medesima. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalla legge, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti.
articolo 19 La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere fatta da parte del Consiglio con avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e opportunamente pubblicizzato almeno 15 giorni prima dell'adunanza. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto.	**articolo 19** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 3 persone ed un numero massimo di 11, eletti tra i soci. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per tre esercizi sociali, sino a che non sia nominato il nuovo Consiglio, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Le cariche sono gratuite. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
articolo 20 L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati nell'adunanza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.	**articolo 20** **DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI** In caso di cessazione della carica per dimissioni, impedimento permanente o altre cause, di uno o più Consiglieri, verrà nominato il primo dei non eletti. In caso di esaurimento o di mancanza di non eletti il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio un'assemblea per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione o per la riduzione del numero dei consiglieri.
articolo 21 Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci che siano in regola col pagamento	**articolo 21** **ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

della quota annuale, e che abbiano effettuato il versamento almeno un mese prima dell'adunanza. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di malattia od altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da altri soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo tre altri soci. Non possono essere mandatari: gli amministratori, i sindaci, i probiviri ed i dipendenti dell'associazione.	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ve ne sia bisogno sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono indette con invito scritto, a mezzo lettera, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la conoscenza della convocazione e dell'ordine del giorno, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire al domicilio degli interessati almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accordo unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato presso la sede sociale od altrove, anche per video o teleconferenza con le medesime modalità stabilite per l'Assemblea, a cura del Presidente, del Vice Presidente, ed ogni volta che uno degli Amministratori o l'eventuale Organo di Controllo ne facciano richiesta per iscritto.
articolo 22 L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio od, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio stesso. Quando non sia presente nessun componente del Consiglio il presidente dell'adunanza è eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il segretario e gli eventuali scrutatori. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono sempre constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.	**articolo 22** **DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Il Segretario dell'associazione provvede alla stesura del verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. Il verbale dell'adunanza è redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
CONSIGLIO **articolo 23** Il consiglio è composto da un numero dispari di consiglieri, con un minimo di 5 (cinque). Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il mandato dura tre anni, ed è rinnovabile. Le cariche sono gratuite, e pertanto i consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione nell'espletamento del mandato. Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza. Il consigliere che non partecipi, senza comunicare preventivamente l'assenza, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Il Consiglio ha l'obbligo, prima di deliberare la decadenza, di invitare per iscritto il consigliere interessato a spiegare i motivi della sua perdurante assenza. Il Consiglio, in caso di dimissioni o di decadenza di propri componenti, può cooptare nel proprio seno soci aventi diritto di voto, con il limite massimo della metà meno uno dei consiglieri eletti nell'ultima assemblea. Oltrepassato questo limite è necessario convocare una nuova assemblea ordinaria entro il termine massimo di tre mesi dalla data dell'ultima dimissione, per procedere a regolari elezioni del nuovo Consiglio. La nomina dei consiglieri cooptati deve essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria convocata dopo la cooptazione, ed i consiglieri nominati per cooptazione durano in carica sino alla data prevista di scadenza per la carica dei consiglieri sostituiti.	**articolo 23** **COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** Spettano al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre: a) redige ed approva la bozza di bilancio e dei relativi documenti allegati b) redige ed approva la bozza dell'eventuale bilancio sociale dell'associazione c) nomina il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario d) conferisce la qualità di socio ordinario dell'associazione, ed esclude i soci ai sensi dell'articolo 8) e) delibera in relazione a tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale f) delibera il conferimento di deleghe sia al Presidente che a Consiglieri, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge g) delibera il conferimento di procure speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti sia al Presidente, che a Consiglieri od a terzi nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge h) delibera il pagamento ai Consiglieri del rimborso delle spese sostenute e documentate per conto dell'associazione e di quelle sostenute e documentate nell'espletamento del mandato, se deliberate dal Consiglio Direttivo i) nomina eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche, commissioni ed equipe, eventualmente aperte sia ai soci che ai non soci j) accetta, con o senza beneficio d'inventario, erogazioni liberali e donazioni di rilevante importo, e lasciti anche testamentari k) nomina l'eventuale Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs n° 231/2001, determinandone il compenso l) individua nei limiti previsti dalla legge, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali m) dà l'adesione dell'associazione ad organismi federali o consortili, ad altre associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati n) provvede alla modifica del presente Statuto per adeguarlo a norme di legge sopravvenute, quando la legge stessa non richieda esplicitamente che le modifiche statutarie siano approvate dall'assemblea, ordinaria o straordinaria che sia. Questo potere è attribuito al Consiglio di Amministrazione solo per le modifiche che la legge indichi come obbligatorie, e non per quelle che la legge indichi come facoltative. In quest'ultimo caso

	le modifiche statutarie saranno di competenza dell'assemblea, con le modalità eventualmente previste dalla legge. SI applica in ogni caso quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente Statuto. Le modifiche allo statuto eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate all'assemblea alla prima adunanza possibile. Il Consiglio di amministrazione può delegare il Presidente od un altro consigliere al compimenti degli atti necessari all'esecuzione della delibera che approva le predette modifiche statutarie.
articolo 24 Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri, e comunque almeno ogni due mesi. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da recapitarsi non meno di tre giorni prima della riunione del Consiglio. Nei casi di motivata urgenza è sufficiente che i consiglieri ricevano l'avviso almeno il giorno precedente la riunione. Le adunanze del Consiglio sono di norma pubbliche, salvo che per la discussione di questioni riguardanti la riservatezza delle persone. Le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti prevale la parte cui afferisce il voto del presidente. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il consigliere che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio sia al momento della discussione sia in quello della votazione.	**articolo 24** **IL PRESIDENTE** Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti, a maggioranza di voti dei presenti, nella seduta di insediamento. Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità vengono eletti il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario dell'associazione. La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età. La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente, ed al Vice Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
articolo 25 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, salvo quelli che lo statuto riserva tassativamente all'assemblea. Spetta perciò, tra l'altro, al Consiglio: a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; b) predisporre il rendiconto della gestione e redigere la relazione degli amministratori; c) redigere gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; e) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio; f) dare l'adesione dell'associazione ad organismi federali o consortili, assumere, comunque come attività non prevalente, partecipazioni o cointeressenze in società, con esclusione assoluta di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi ed elenchi.	**articolo 25** **ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE** L'Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando è previsto dalla legge. Può altresì essere nominato volontariamente. L'Organo di Controllo rimane in carica per tre esercizi sociali, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili, senza limiti di numeri di mandato. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'Organo di Controllo possono anche essere attribuiti compiti di vigilanza anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili; in alternativa può essere nominato un apposito Organismo di Vigilanza. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata anche ad un apposito Revisore Legale, secondo quanto previsto dalla legge. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di legge, ed attesta che il bilancio sociale, quando previsto, sia stato redatto in conformità alle eventuali linee guida previste dalla legge. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di Controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se costituito in forma collegiale l'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Ordinaria, i quali, al proprio interno nominano il Presidente del Collegio. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un componente effettivo del collegio, subentra il più anziano d'età. L'Organo di Controllo partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. L'Organo di Controllo provvede a convocare l'assemblea entro i trenta giorni successivi alla presa d'atto del mancato rispetto delle norme di legge o statutarie da parte del Consiglio Direttivo. All'Organo di Controllo può essere attribuito un equo compenso, determinato al momento della nomina per tutta la durata dell'incarico, che tenga conto dell'eventuale attribuzione delle

	competenze in materia di D. Lgs 231/2001 e del Controllo legale. Analogamente al revisore legale potrà essere attribuito un equo compenso.
articolo 26 Il Consiglio può delegare parte delle proprie competenze ed attribuzioni al Presidente o ad uno o più consiglieri, determinandone i poteri, le attribuzioni e le mansioni. Può inoltre deliberare l'istituzione di una segreteria ristretta, e di commissioni, queste eventualmente aperte sia ai soci che ai non soci.	
articolo 27 La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente, ed al vicepresidente in caso di assenza od impedimento del Presidente. Nei confronti dei terzi il semplice intervento del vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.	
COLLEGIO DEI REVISORI **articolo 28** Il collegio dei revisori è eletto o per previsione di legge o per deliberazione dell'assemblea. Il collegio dei revisori, se formato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. I revisori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai revisori, data la finalità sociale, non è corrisposto alcun compenso.	
articolo 29 Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto della gestione con le scritture contabili. Il collegio dei revisori deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, in cauzione od in custodia. I revisori partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. Il collegio dei revisori può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. Nella relazione di accompagnamento al rendiconto della gestione annuale i revisori devono riferire specificatamente sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere dell'associazione.	
COLLEGIO DEI PROBIVIRI **articolo 30** Il collegio dei probiviri è eletto o per disposizione normativa o per deliberazione dell'assemblea. Il collegio dei probiviri, se formato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra i non soci. I probiviri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Ai probiviri, data la finalità sociale, non è corrisposto alcun compenso.	**articolo 26** **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti anche tra i non soci. Al proprio interno nominano il Presidente del collegio. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione. Il Collegio dei Probiviri si esprime anche, con decisione inappellabile, sulle domande di ammissione a socio rigettate dal Consiglio di Amministrazione, su istanza del richiedente, con le modalità e con i tempi previsti dallo statuto. L'incarico di proboviro è incompatibile con la carica di consigliere, componente dell'Organo di Controllo e di Revisore Legale. I probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
articolo 31 Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'associazione. L'incarico di proboviro è incompatibile con la carica di consigliere e di sindaco. I probiviri partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea	
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI **articolo 32** In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nomina uno o più liquidatori, se necessario, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	**ARTICOLO 27** **SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE–DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO** In caso di liquidazione e scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, od al termine dell'eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge e dello statuto.
articolo 33 Il patrimonio residuo allo scioglimento dell'associazione, od al termine dell'eventuale liquidazione, deve essere devoluto in conformità delle norme di legge e dello statuto.	

	articolo 28 **NORME APPLICABILI** L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e, finché l'associazione non verrà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dalle norme in materia di Onlus di cui Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, fatto salvo quanto disposto dalle norme transitorie del citato D. Lgs. 117/2017, e da eventuali altri interventi di legge o regolamentari, da altre eventuali leggi nazionali e regionali successive in materia. Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi specifiche in materia. Nel caso di contrasto tra le clausole statutarie ed eventuali sopravvenute norme di legge prevarranno ovviamente queste ultime, senza la necessità di dover modificare lo statuto stesso, salvo espresso obbligo di legge.